



CITTA' DI MARTINENGO

DELIBERAZIONE N.35  
DEL 31-07-2020

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**CONFERMA PER IL 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER IL 2019 AI SENSI DELL'ART. 107 COMMA 5 DEL D.L. 17 MARZO 2020 N. 18 CON CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLE RIDUZIONI TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE. RINVIO DELLA PRIMA RATA DI ACCONTO TARI AL 30.09.2020**

L'anno duemilaventi, addì trentuno del mese di luglio alle ore 21:00 in Martinengo e nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in seduta , di Prima convocazione, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

<b>Seghezzi Mario</b>	<b>P</b>	<b>Baracchi Giovanni</b>	<b>P</b>
<b>Mazzoleni Monica.</b>	<b>P</b>	<b>Galli Alessandro</b>	<b>P</b>
<b>Signorelli Santino</b>	<b>P</b>	<b>Volpi Cinzia Maria</b>	<b>P</b>
<b>Merisio Simone</b>	<b>P</b>	<b>Belotti Adriana</b>	<b>A</b>
<b>Cattaneo Emanuele Giambattista</b>	<b>P</b>	<b>Plebani Fabrizio</b>	<b>P</b>
<b>Fumagalli Silvia</b>	<b>P</b>	<b>Martinelli Tania</b>	<b>P</b>
<b>Covino Alessandro</b>	<b>P</b>	<b>Ratti Marco</b>	<b>P</b>
<b>Bassani Omar</b>	<b>P</b>	<b>Ranghetti Davide Marco</b>	<b>A</b>
<b>Martinelli Jessica</b>	<b>P</b>		

<b>Totale Presenti</b>	<b>15</b>
<b>Totale Assenti</b>	<b>2</b>

Assessori esterni:

<b>Colombani Alessandro</b>	<b>P</b>
-----------------------------	----------

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE - Omboni Dott.ssa Alessandra, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Seghezzi Mario assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno.



COMUNE DI MARTINENGO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

1. con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all' articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell' imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell' utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
2. in materia di criteri tariffari TA.RI., approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 L.147/13;
3. in particolare, l'articolo 1 della legge 147/13, al comma 654, stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
4. l' art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell' anno precedente. A norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI), costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;
5. a norma dell' articolo 1, comma 683, della legge 147/2013: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)”*;
6. in base all' articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006): *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

Rilevato che:

- l' Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) opera in forza della disposizione generale di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 481/95, secondo la quale l' Autorità deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei*



## COMUNE DI MARTINENGO

*servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)*”;

- all' Autorità, l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”,* ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
- la predetta disposizione (art. 1, comma 527, della L. 205/2017), inoltre, ha espressamente attribuito all'Autorità, tra le altre, specifiche funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:
  - a) *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);
  - b) *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
  - c) *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i);
- l' ARERA ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020.

Dato atto che:

- Secondo l'attuale quadro normativo, spetta al Consiglio Comunale il compito di approvare le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore e il processo di programmazione nel bilancio di previsione si completa con la definizione delle deliberazioni relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, che supportano e danno contenuto alle voci di entrata del bilancio di previsione;



## COMUNE DI MARTINENGO

- in questo contesto si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, il cui articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi:
  - a) il soggetto gestore predispose annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
  - b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
  - c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
  - d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).

Dato atto, inoltre, che:

1. Il nuovo metodo è stato deliberato a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 (31 dicembre 2019), con evidenti difficoltà, in capo al soggetto gestore, di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;
2. per queste ragioni, l'art.57 bis del D.L. 124/2019 ha inserito, dopo il comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 il seguente comma: "683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile", sganciando il termine per approvare i regolamenti e le tariffe TARI dal termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
3. il termine per l'approvazione delle tariffe è stato poi ulteriormente prorogato dal comma 4 dell'art. 107 del D.L. 18/2020 al 30 giugno 2020;
4. l'articolo 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 ha abrogato il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
5. il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è attualmente definito, dopo l'ennesimo proroga, al 30 settembre 2020;
6. l'intervenuta abrogazione, da parte dell'art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha avuto come effetto quello di uniformare i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU, portandoli entrambi al 30 settembre 2020, che è anche il termine per la deliberazione del bilancio di



## COMUNE DI MARTINENGO

previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Considerato che:

- a seguito dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 sono state assunte misure per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- ai fini che qui interessano, il comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020 prevede per i comuni la possibilità, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Considerato, infine, che :

- il Comune di Martinengo ha già approvato il bilancio di previsione 2020-2022 entro il termine del 31 dicembre 2019 con delibera di Consiglio n. 64 del 27.12.2019;
- in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, il Comune può approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando l'assetto delle tariffe adottate per il 2019, procedendo fin d'ora alla definizione della propria politica tributaria per l'anno 2020 e riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della TARI, una volta disponibile il nuovo PEF.

Ritenuto, pertanto, necessario confermare le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 con cui è stato approvato il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2019 del servizio di gestione dei rifiuti, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) ;

Preso atto inoltre che l'emergenza COVID-19 sta determinando una crisi economica per l'intero Comune di Martinengo, con ricadute negative sulle attività economiche e sentita, da parte di questa Amministrazione, la necessità di ridurre il carico tributario nei confronti delle non domestiche, con l'introduzione di contributi specifici che evitino, nel contempo, l'aggravio sulle altre utenze, che conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale dei costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio;

Precisato che :

- il comma 654 dell'art. 1 della Legge 147/2013 prevede che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla norma vigente";



## COMUNE DI MARTINENGO

- il comma 660, della legge n.147/2013, introduce però un'eccezione a tale regola, prevedendo che il Comune possa deliberare "ulteriori riduzioni ed esenzioni" rispetto a quelle già previste dalla normativa. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Richiamata la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 158 del 5.5.2020 che prevede una riduzione dei coefficienti di produzione rifiuti per i periodi di sospensione obbligatoria o facoltativa per le utenze non domestiche e agevolazioni per utenze domestiche disagiate;

Richiamata altresì la nota Ifel del 31 maggio 2020 in merito alla deliberazione Arera 158/2020 nella quale si legge *che tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze.*

*Nell'ambito di questa potestà il Comune può concedere alle utenze colpite dalle chiusure degli scorsi mesi, diverse agevolazioni di dimensione generalmente più ampia di quanto previsto dall'Autorità, come ad esempio introdurre una percentuale di riduzione sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa, di misura anche superiore al 25%.*

*Non esiste alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio del Comune, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ma è comunque opportuno rispettare il "minimo regolatorio" imposto dalle nuove previsioni ARERA.*

*LA NOTA IFEL del 31 maggio 2020, considera che l'intervento dell'Autorità Arera, infatti, per quanto animato dalle più condivisibili intenzioni di prevedere una riduzione del prelievo sui rifiuti per le attività economiche chiuse per legge o per necessità, ha di fatto determinato un risultato "minimo" rispetto ai più sostanziosi interventi finora attuati dai Comuni su tutto il territorio nazionale, sulla base dell'autonomia ad essi conferita dalla legge in materia di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle predeterminate dalla normativa sulla TARI, da finanziare con risorse derivanti dalla fiscalità generale, e quindi derivanti dal proprio bilancio.*

*CIO NONOSTANTE, si deve comunque ritenere che non si possa prescindere dall'orientamento dettato dall'Arera, non solo in ossequio alla potestà regolatoria ad essa conferita dalla legge di bilancio 2018 (art.1, co.527), ma anche in considerazione della duplice necessità di evitare problematiche "regolatorie" su un argomento sostanzialmente marginale, nonché di abbattere i possibili rischi di contestazione delle scelte del comune da parte di singoli contribuenti o associazioni di categoria che possano per qualche motivo ritenersi danneggiati.*

*LA DELIBERA 158/2020 sull' "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" interviene definendo un meccanismo obbligatorio di*





## COMUNE DI MARTINENGO

*riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza.*

*SEMPRE LA NOTA IFEL rimarca che la copertura dei benefici delineati dall'Autorità, infatti, viene rimandata nella del. 158 a un generico "successivo provvedimento". Tale previsione genera ulteriori dubbi nelle amministrazioni locali, chiamate in questi giorni a rispondere alle richieste che arrivano, in particolare, dal mondo produttivo e commerciale. Si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, SIA POSSIBILE DELIBERARE NELL'IMMEDIATO, oltre a proroghe dei tempi di pagamento, ANCHE RIDUZIONI RELATIVE ALLA TARI O ALLA TARIFFA CORRISPETTIVA DA FINANZIARE CON MEZZI PROPRI DELL'ENTE COMUNQUE NEL RISPETTO DEGLI EQUILIBRI PREVISIONALI.*

*LE AGEVOLAZIONI minime definite dalla del. 158 sono determinabili attraverso il calcolo a valle della riduzione della quota variabile della tariffa di ciascuna UND, che fornisce una misura in termini di €/mq del minor gravame da accordare a ciascuna utenza coinvolta dalle chiusure. Questo procedimento apparentemente semplificato equivale al calcolo proposto dalla delibera 158, ma evita l'effetto, peraltro non prescritto dall'ARERA, di dover ricalcolare tutte le tariffe "in equilibrio" cioè assicurando automaticamente l'invarianza del gettito acquisibile. Questa semplificazione non confligge con l'impostazione di ARERA, che prospetta un calcolo sui livelli minimi e massimi dei valori Kd, in quanto il Comune che ha applicato tale metodo ha già scelto nel 2019 un livello ritenuto congruo di ciascun coefficiente, entro i limiti derogatori di cui al comma 652 della legge 147/2013, attualmente vigente;*

Ritenuto di introdurre una riduzione al prelievo sui rifiuti per le utenze non domestiche a seguito dell'emergenza COVID-19 da finanziare attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune ai sensi del comma 660, della legge n.147/2013, nello specifico con utilizzo fondi statali zona rossa articolo 112 DI 34/2020 ;

Ritenuto nello specifico di approvare le seguenti riduzioni a seguito dell'emergenza COVID-19 da finanziare attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente ai sensi del comma 660 della legge n.147/2013, nello specifico con utilizzo fondi statali zona rossa articolo 112 DI 34/2020, alle **utenze non domestiche**:

- 1) UNA RIDUZIONE pari al 30% sul totale del prelievo per rifiuti ( parte fissa e parte variabile) con esclusione di alcune categorie (successivamente indicate).  
La riduzione opererà nei casi in cui l'utenza provveda al versamento di quanto dovuto nei tempi stabiliti e si trovi nella condizione di non aver alcun arretrato, alla data di approvazione della presente deliberazione, afferente la TARI e/o TARES.  
Decorsi i termini di pagamento saranno applicate le sanzioni e gli interessi di legge con recupero anche della riduzione concessa.  
Nel caso siano presenti arretrati degli anni precedenti (TARI e/o TARES) la riduzione spettante verrà utilizzata, in compensazione, a riduzione del debito pregresso, procedendo a ridurre la prima annualità utile partendo a ritroso dall'anno 2019.



## COMUNE DI MARTINENGO

LA RIDUZIONE DEL PRELIEVO TARI sarà concessa per una somma pari al 30% sul totale del prelievo per rifiuti ( parte fissa e parte variabile) in assenza di autocertificazione, con esclusione delle seguenti Categorie non domestiche:

3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
4-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
9-Casa di cura e riposo
13- <b>SOLO per le cartolerie</b>
14- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi formaggi, generi alimentari
26 Plurilicenze alimentari
27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio
28 Ipermercati di generi misti

- 2) ALL'UTENZA NON DOMESTICA, inserita in una delle categorie nella tabella sopra citata, è tuttavia possibile, l'applicazione della riduzione pari al 30% sul totale del prelievo per rifiuti ( parte fissa e parte variabile) mediante presentazione di autocertificazione che attesti un periodo di sospensione dell'attività per almeno 15 giorni consecutivi, tale autocertificazione deve giungere al protocollo dell'ente entro il 01 settembre 2020 compreso. Nel caso siano presenti arretrati degli anni precedenti (TARI e/o TARES) la riduzione spettante verrà utilizzata, in compensazione, a riduzione del debito pregresso, procedendo a ridurre la prima annualità utile partendo a ritroso dall'anno 2019.

Di dare atto che il contributo trova debita imputazione alla missione 14 - Sviluppo economico e competitività, programma 02 - macroaggregato 04 - Trasferimenti correnti, del bilancio di previsione 2020-2022;

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 24.04.2020 MISURE DI CONTENIMENTO COVID19 - PROROGA TERMINI DI VERSAMENTO 1° RATA TARI 2020 con la quale la prima rata di pagamento è stata posticipata al 15/09/2020;

Ritenuto di dover procedere ad un ulteriore proroga, per tutte le utenze domestiche e non domestiche, della scadenza del pagamento della 1' RATA TARI ANNO 2020 al 30/09/2020 al fine di poter applicare le riduzioni TARI sopra indicate;

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Economico in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;



COPIA



COMUNE DI MARTINENGO

Uditi gli interventi dei consiglieri che hanno chiesto la parola e integralmente riportati nell'allegato A;

VISTO il decreto sindacale n. 6 del 18.04.2020 con il quale sono stati approvati i criteri di funzionamento del Consiglio nel rispetto delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

DATO ATTO che la seduta del Consiglio Comunale si è tenuta nel rispetto di dette prescrizioni stabilite con il richiamato decreto sindacale;

Con voti favorevoli...

### **DELIBERA**

DI APPROVARE, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, le tariffe della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) per l'anno 2020- coincidenti a quelle in vigore nel 2019;

DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, le tariffe di cui al hanno efficacia a decorrere dal 01.01.2020.

DI APPROVARE le riduzioni TARI per le utenze non domestiche per come indicato in premessa;

DI PROCEDERE alla proroga della scadenza del pagamento della 1' RATA TARI ANNO 2020 al 30/09/2020, per tutte le utenze domestiche e non domestiche, al fine di poter applicare le riduzioni TARI in premessa indicate;

DI DEFINIRE che la riduzione al prelievo sui rifiuti sarà finanziata con i fondi propri del bilancio dell'Ente di cui all'articolo 112 del D.L. 34/2020;

DI DARE ATTO che il contributo trova debita imputazione alla missione 14 - Sviluppo economico e competitività, programma 02 - macroaggregato 04 - Trasferimenti correnti, del bilancio di previsione 2020-2022;

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Finanziario gli atti conseguenti alla presente deliberazione;

DI TRASMETTERE a decorrere dall'anno d'imposta 2020, a norma dell'art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art 15bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla L 54/2019, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze- esclusivamente per via telematica;

Dopodiché,

COPIA



COMUNE DI MARTINENGO

con voti favorevoli,

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo nr. 267/2000.

COPIA



COMUNE DI MARTINENGO

## *Pareri*

Il sottoscritto GARAVELLI FABIO ANTONIO, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs n. 267 in data 18.08.2000, esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica** della presente deliberazione.

Data: 23-07-20

Il Responsabile del Settore  
**GARAVELLI FABIO ANTONIO**

Il sottoscritto GARAVELLI FABIO ANTONIO, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs n. 267 in data 18.08.2000, esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' Contabile** della presente deliberazione.

Data: 23-07-20

Il Responsabile del Settore  
**GARAVELLI FABIO ANTONIO**

COPIA



COMUNE DI MARTINENGO

IL PRESIDENTE  
Seghezzi Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Omboni Dott.ssa Alessandra

---

PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Martinengo,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PESCALI DOTT. PIER LUIGI

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Martinengo, li \_\_\_\_\_

---

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO  
AI SENSI DELL'ART. 126 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, ed è divenuta esecutiva ai sensi di legge,

- decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.
- dichiarata immediatamente eseguibile.

Martinengo,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PESCALI DOTT. PIER LUIGI